

L'ordine del giorno reca: Svolgimento d'una proposta di legge del deputato Odescalchi, per la aggregazione del comune di Anguillara al mandamento di Bracciano.

Questa proposta fu letta nella seduta del 4 marzo: l'onorevole Odescalchi ha facoltà di svolgerla.

Odescalchi. È un piccolo comune quello d'Anguillara il quale dista dal comune di Bracciano nove chilometri soltanto, mentre dista assai più da quello cui è attualmente aggregato. Tutti i suoi rapporti commerciali sono con quel comune vicino, dove ha sede anche l'ufficio del registro e bollo, perciò da lungo tempo questo piccolo comune di Anguillara chiede d'aggregarsi con quello col quale ha maggiori rapporti ed a questo fine ho presentato un apposito disegno di legge, che spero la Camera vorrà prendere in considerazione.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Giannuzzi-Savelli, ministro guardasigilli. Non mi oppongo alla presa in considerazione di questa proposta di legge, ma con le solite riserve.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la presa in considerazione della proposta di legge testè svolta dall'onorevole Odescalchi.

(La Camera ammette di prenderla in considerazione.)

Seguito della discussione relativa al disegno di legge sulle derivazioni delle acque pubbliche.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo alle derivazioni delle acque pubbliche e modificazione dell'articolo 170 della legge sulle opere pubbliche.

Come la Camera ricorda, ieri fu iniziata la discussione dell'articolo 1, al quale l'onorevole Mantellini propose un emendamento. L'emendamento consisteva nel sostituire alla parola *canone* quella di *prestazione*.

L'onorevole Mantellini ha facoltà di parlare.

Mantellini. Quella mia proposta di ieri, fu veramente presentata perchè la discussione si rimettesse od oggi.

Ed infatti non è una proposta semplicemente letterale; ma che avrebbe una portata maggiore di quella che di prima fronte non apparirebbe. Alla voce: *canone*, proposi che nell'articolo 1, si sostituisse *prestazione*.

L'acqua pubblica non si vende e non si allivella: perchè non è nel patrimonio di alcuno; è di quelle cose pubbliche che i Romani, maestri

nel diritto, dicevano non essere nel patrimonio del popolo; *quae non sunt in pecunia populi*; ma l'uso ne è di tutti: *sed in pubblico usu habentur*. Conseguenti a questo principio, i Romani bandivano libera la pesca: *Jus piscandi omnibus est, in portu fluminibusque*; libero a tutti derivare acqua dal fiume: *Quominus ex publico flumine ducatur aqua, nihil impedit*.

Fu la peste dei feudi che ci portò con la parola la cosa; fu il titolo 56 del libro secondo *dei feudi*, che fece una *regalia minore* della pesca e della derivazione delle acque; fu principalmente per quel libro che si confuse il principio di proprietà, col principio d'autorità. (*Conversazioni*)

Presidente. Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi. Altrimenti sarò obbligato a pregarli personalmente.

Mantellini. La parola *Demanio* è parola straniera, non è parola nè latina, nè italiana. Con essa non sapete se voglia significarsi il diritto del padrone, signore o del proprietario, possidente.

Intanto il Fitzer, scrittore tedesco, lamenta che per lo Stato diventassero fiumi i grandi ruscelli, e che il Fisco non se lo lasciasse dire due volte, con aver fatto diventar sua proprietà le acque dei grandi ruscelli.

Il Codice francese, ed i Codici che più o meno lo hanno copiato, si sono un po' inquinati, anche loro, di feudo, col *Demanio pubblico*, invece di *cosa pubblica*. E a me, romanista, questa parola *Demanio*, guasta, mi turba. Se volete vedere che la cosa è vera, leggete il Proudhon, lo avrete letto. Egli ha scritto cinque volumi sul *Demanio pubblico*, e, di quei cinque, due volumi trattano sul *demanio della sovranità*! In quei due volumi si parla dal Proudhon del potere legislativo, del potere esecutivo, e si parla pure dei conflitti d'attribuzione. Ecco il *Demanio della sovranità*!

Pur troppo in Italia non si hanno discipline uniformi sulla materia delle acque pubbliche.

Nel mantovano vigono ancora le leggi dei Gonzaga, che furono riassunte nell'editto austriaco del 24 dicembre 1781, e che hanno portate a pratiche intricatissime. Or bene; il Possenti, il quale se ne intendeva davvero, raccomandava di non toccare con leggerezza queste pratiche, per non compromettere lo stato di fatto e di diritto, che oramai vi si è costituito.

In Italia dove ce li trovarono, (non in Toscana perchè feudi e fidecommessi, vi erano stati soppressi) furono i francesi che soppressero i feudi.

Ebbene, ancora si discute in Italia se chi aveva una investitura feudale, non ostante l'abolizione dei feudi, sia rimasto nel diritto di affittare la pesca